

I Jolly in pillole

Visite fiscali dipendenti pubblici, ridotte le fasce orarie di reperibilità

*Messaggio Inps n.4640 del 22/12/2023,
a seguito di TAR Lazio, Sentenza n. 16305/2023*



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani

In sintesi



- Sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023;
- illegittimità del mantenimento di fasce orarie di reperibilità differenziate tra pubblico e privato;
- messaggio INPS numero 4640 del 22/12/2023;
- in conformità con il principio di armonizzazione del D.Lgs n. 165/2001;
- **in attesa di un nuovo decreto ministeriale o di una revisione della sentenza del TAR Lazio;**
- l'Istituto comunica che le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno ora **nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.**

TAR del Lazio n. 16305/2023

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 (Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo **55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**) del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione:

*“In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle **9 alle 13** e dalle **15 alle 18**. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”*

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sentenza n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, perché in contrasto con degli artt. **3 e 97 della Costituzione.**

Fatto

- Un Sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla Polizia penitenziaria hanno impugnava il **D.M. n. 206/2017**, censurandolo nella parte in cui ha **lasciato invariate e differenziate le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, in caso di malattia, per i dipendenti di P.A. e di soggetti privati, pur essendo stata ex ante demandata a tale fonte la loro armonizzazione.**
- **La Funzione pubblica avrebbe lasciato invariate le fasce orarie di reperibilità**, ossia nelle quali il dipendente “pubblico” **deve necessariamente farsi trovare presso il proprio domicilio dal medico fiscale, pena una sanzione disciplinare anche di natura economica.**
- Sulla questione il **Consiglio di Stato**, esaminando il decreto attuativo della riforma Madia, aveva sollevato **varie osservazioni**, tra cui quella di **equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato**, tentando di **dare una armonizzazione alle discipline, ma, secondo la P.A., la riduzione delle ore di accertamento avrebbe di fatto ridotto “...l’incisività della disciplina dei controlli”.**
- Non vi sarebbe stata alcuna volontà, da parte del Legislatore delegato, **di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilità, lasciando in essere una manifesta discriminazione.**
- **L’art. 3 del decreto gravato risulterebbe collidere con l’art. 3 Costituzione**, determinando un’**illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.**


Punti salienti della sentenza

- Il Tar ha rilevato che il D.M. n. 206/2017, oggetto dell'impugnativa, è stato adottato dal Ministro per la Semplificazione e la P.A., di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, per dare attuazione all'art. 55 septies, c. 5 bis, d.lgs n. 165/2001, come novellato dall'art. 18 del d.lgs n. 75/2017.
- Suddetto decreto è rubricato "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
- Va verificato se esso dia attuazione alla richiamata norma primaria, e per il TAR la risposta a tale domanda consente di chiarire la fondatezza o meno del ricorso, rilevando che al riguardo è sufficiente leggere l'art. 3 del decreto per concludere nel senso della non idonea attuazione della suindicata norma di legge.



Osservazioni del TAR

- Con riferimento **al solo settore pubblico**, le fasce orarie di reperibilità sono così indicate: **9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.**
- **Nulla è innovato rispetto al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206/2009, specificamente riferito solo ai dipendenti pubblici.**
- Il TAR ha quindi osservato che **per il settore privato le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, anch'esse non modificate, sono completamente diverse: 10-12 e 17-19.**



Osservazioni del TAR

- **La mancata armonizzazione** → Non è stata assicurata l'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.
- **La disparità di trattamento** → La mancata armonizzazione ha determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato del tutto ingiustificata: un evento come la malattia non può essere trattato diversamente nel pubblico e nel privato. Ne deriva la violazione dell'art. 3 Costituzione.
- **Lo sviamento di potere** → Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo di uno sviamento di potere.

Conclusioni del TAR

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha ritenuto illegittimo il mantenimento di fasce orarie di reperibilità differenziate tra pubblico e privato, perché in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.




Messaggio INPS numero 4640 del 22/12/2023

L'Inps ha reso noto di aver variato gli orari di reperibilità delle visite fiscali per i dipendenti pubblici

- in attesa di un nuovo decreto ministeriale
-
- di una revisione della sentenza del TAR Lazio

in conformità con il principio di armonizzazione del D.Lgs n. 165/2001



l'Istituto comunica che le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno ora nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

Messaggio INPS numero 4640 del 22/12/2023

Tanto rappresentato, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] "Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia".

Per scaricare la sentenza del TAR e la comunicazione dell'INPS

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201802760&nomeFile=202316305_01.html&subDir=Provvedimenti

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2023.12.messaggio-numero-4640-del-22-12-2023_14389.html



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani